



Federazione Gilda-Unams

FEDERAZIONE GILDA-UNAMS
DIPARTIMENTO AFAM – UNIONE ARTISTI UNAMS

Via Cardinal De Luca, 1 - 00196 ROMA

Tel. 06/44290892 – 06/44240965

E-mail: unione.artisti@unams.it

PEC: segreteria@pec.unams.it



Unione Artisti UNAMS

Roma, 16 Febbraio 2023

Prot. n. 2/B

**Sarà oggetto,
alla prima occasione utile,
di contenzioso legale**

Al Direttore del Conservatorio di musica

“Ottorino Respighi” di Latina

Prof. Giovanni Borrelli

OGGETTO: MONTE ORE DOCENTI – RICERCA - RSU CONSERVATORIO LATINA.

In merito a quanto intervenuto durante la riunione RSU di Codesto Conservatorio di musica del 7 febbraio 2023 la scrivente organizzazione sindacale, visto l'interesse primario della questione, ha ritenuto di chiedere un parere *pro veritate* a due studi legali, particolarmente competenti sul settore AFAM.

Altresì questa organizzazione, letti i sopracitati pareri ed avendo in prima persona partecipato sia ai vari CIN che agli altrettanto vari Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, a proprio giudizio ritiene che, in via generale, occorrerebbe un chiarimento in sede di CCNL nelle forme ivi previste.

Nello specifico riportiamo i quesiti formulati agli studi legali e i punti salienti dei pareri resi che riteniamo di poter condividere.

Quesiti:

- 1) Secondo quanto stabilito dall'art. 21 del CCNL AFAM 2002/2005 e dall'art. 12 del CCNL AFAM 2006/2009, nell'orario di lavoro dei professori (324 ore annue) rientrano anche tutte le attività funzionali all'insegnamento (esami, esercitazioni, riunioni degli organi collegiali, ecc.)?
- 2) È da ritenersi legittima la sottoposizione dell'attività di ricerca del professore alla preventiva approvazione del Consiglio Accademico?»

Risposta dello Studio Legale Leotta

<<QUESITO N° 1 - A mente dell'art. 12 del CCNL 2006-2009, rubricato "Impegno di lavoro del personale docente", «**L'impegno di lavoro del personale docente per attività didattica frontale e per altre attività connesse alla funzione docente** (esercitazioni, attività di laboratorio, produzione e ricerca), in correlazione con i nuovi ordinamenti didattici e con la programmazione presso ciascuna Istituzione, è ridefinito in modo uniforme, a parità di prestazioni lavorative complessivamente erogate, in **324 ore annue. Alla didattica frontale sono dedicate non meno di 250 ore complessive** a cui si aggiungono, fino a concorrenza del debito orario complessivo, le eventuali ulteriori ore necessarie, sulla base dei previgenti ordinamenti didattici e della programmazione presso ciascuna Istituzione».

Pertanto, la disposizione contrattuale quantifica in 324 ore l'orario di lavoro annuale. In tale monte ore devono ritenersi ricomprese tutte le tipologie di attività: di insegnamento – incluse quelle ad esso funzionali e connesse quali, ad esempio, lo svolgimento degli esami e la partecipazione al Collegio dei professori (e ciò in quanto l'elencazione contenuta nella disposizione è da considerarsi meramente esemplificativa e, dunque, non tassativa) –, di ricerca e di produzione.

La frazione di orario di lavoro annuale dedicata alla didattica frontale dovrebbe ammontare ad almeno 250 ore, ma non sempre nella pratica è così giacché è possibile che in classi con pochi studenti venga effettivamente svolto un numero inferiore di ore senza che da ciò possa però discendere alcun effetto negativo per il professore le cui energie lavorative sono comunque a disposizione del datore di lavoro.

Tale frazione "minima" (250 ore) può però essere aumentata dal Conservatorio (con deliberazione del Consiglio accademico) – pur sempre nel rispetto del limite "massimo" delle 324 ore annue – per far fronte ad eventuali esigenze connesse al cosiddetto vecchio ordinamento (che, a quanto mi consta, oggi sono definitivamente cessate) ed alla programmazione.

Va però tenuto in debita considerazione che la legge (art. 2103 cod. civ.) impedisce l'adibizione del professore a mansioni inferiori rispetto a quelle per le quali è stato assunto, ovverosia all'insegnamento in corsi di "basso profilo" (ad esempio i cosiddetti corsi pre-accademici) o in altre tipologie di corso "non-istituzionali" (ad esempio i corsi liberi).

QUESITO N° 2 - Per quanto riguarda più l'attività di ricerca, non v'è dubbio (art. 33 Costituzione, Legge n. 508/1999) che essa rappresenti un diritto/dovere del professore. Pertanto, quest'ultimo potrà liberamente dedicarvi la frazione di orario di lavoro annuale che residua dopo aver svolto la didattica frontale (incluse le altre attività a questa funzionali e connesse). Ed infatti, secondo il dettato costituzionale, «l'arte e la scienza sono libere». Ne deriva che l'attività di ricerca è libera ed ogni professore può liberamente definirne l'oggetto e le modalità senza necessitare di alcuna autorizzazione da parte datoriale. >>

Risposta dello Studio Legale Pascucci

<<QUESITO N° 1 - Monte ore annuo del personale docente – Attività di insegnamento e attività funzionali allo stesso (partecipazione alle commissioni d'esame ecc.)

Su come debba essere distribuito il monte ore annuo dei docenti alla luce della vigente normativa molte Istituzioni AFAM fanno spesso confusione e pertanto si rende opportuno specificare quanto di seguito. L'impegno di lavoro del personale docente è disciplinato dall'art. 12 del CCNL normativo 2006/2009, economico 2006/2007, il quale dispone che: "L'impegno di lavoro del personale docente per attività didattica frontale e per altre attività connesse alla funzione docente (esercitazioni, attività di laboratorio, produzione e ricerca), in correlazione con i nuovi ordinamenti didattici e con la programmazione presso ciascuna Istituzione, è ridefinito in modo uniforme, a parità di prestazioni lavorative complessivamente erogate, in 324 ore annue. Alla didattica frontale sono dedicate non meno di 250 ore complessive a cui si aggiungono, fino a concorrenza del debito orario complessivo, le eventuali ulteriori ore necessarie, sulla base dei previgenti ordinamenti didattici e della programmazione presso ciascuna Istituzione". Il summenzionato articolo indica un monte ore annuo di 324 ore, di cui 250 devono essere tassativamente dedicate all'insegnamento "frontale", e le restanti 74 devono essere dedicate alle ulteriori attività. Dal dettato dell'articolo in questione emerge senza ombra di dubbio che il limite delle 250 ore frontali di insegnamento è perentorio. Infatti, il medesimo articolo, acconsente all'utilizzo delle 74 ore per lezioni frontali nella misura strettamente necessaria esclusivamente nel previgente ordinamento (ormai esaurito a tutti gli effetti). Da ciò si desume che, in mancanza di studenti del previgente ordinamento, non è possibile utilizzare le 74 ore per la didattica frontale. Il summenzionato art. 12 non concede né al singolo docente né ad altri la facoltà di scelta se dedicare o meno tutte le 324 ore annue all'insegnamento frontale. Su questo aspetto il CCNL è chiaro e non lascia spazio ad alcun dubbio interpretativo; nelle 74 ore residue rientrano (trattandosi di obblighi propri della funzione docente) la partecipazione ad organi collegiali ed alle commissioni d'esame, lo svolgimento dell'attività di ricerca e di produzione.

*In base all'art. 25 del CCNL **16 - 02 - 2005** la contrattazione collettiva dispone relativamente agli obblighi connessi alla funzione docente: "1) I professori hanno l'obbligo di dedicare al proprio insegnamento, sotto forma sia di lezioni frontali, sia di esercitazioni di seminario, di laboratorio o di produzione e di ricerca, tante ore quante la natura e l'estensione dell'insegnamento stesso richiedano. 2) Essi sono altresì tenuti a partecipare agli organi di governo dell'Istituzione, come previsto dallo statuto e dai regolamenti...". Quanto disposto dall'art. 25 viene ribadito ed integrato dall'art. 100 del CCNL 2016-2018 il quale specifica che per il docente è obbligatoria la partecipazione agli organi istituzionali (comma 1, lettera j) e la partecipazione alle commissioni d'esame (comma 1, lettera k). Dal dettato della normativa emerge senza ombra di dubbio che nelle 74 ore restanti, che esulano dalla didattica frontale, il docente è obbligato ad assolvere a tutti gli obblighi che sono propri della sua funzione (partecipare agli organi di governo dell'Istituzione, alle commissioni d'esame) ed altresì ad esplicare i compiti obbligatori legati alla propria titolarità (la ricerca). Pertanto, il voler*

considerare la partecipazione agli organi istituzionali ed alle commissioni d'esame, fuori dal monte orario, non solo comporta una grave violazione della normativa contrattuale (che come è noto a tutti ha validità erga omnes), ma comporterebbe lo svolgimento di un'attività professionale a titolo gratuito. Resta inteso, che, ogni attività obbligatoria svolta oltre il monte ore di 324 ore annue previste dalla contrattazione collettiva deve essere obbligatoriamente retribuita: 1) dal fondo d'istituto se non correlata all'insegnamento. 2) dal fondo di funzionamento se correlata all'insegnamento.

QUESITO N° 2 - In base a quanto disposto dall'art. 2, comma 3, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le Istituzioni AFAM, sono assoggettate ai poteri di programmazione, indirizzo e coordinamento del Ministero dell'Università e della Ricerca disposti dalla legge 9 maggio 1989, n. 168. L'art. 6, comma 4 della legge n. 168/1989 dispone espressamente che: "Le Università sono sedi primarie della ricerca scientifica e operano, per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali, nel rispetto della libertà di ricerca dei docenti e dei ricercatori nonché dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche". La ricerca è prerogativa qualificante della funzione docente e non deve essere sottoposta ad alcuna procedura autorizzativa da parte di nessun organo istituzionale. Qualsivoglia procedura autorizzativa si configurerebbe come una grave e palese violazione della libertà di ricerca che è prerogativa dello status giuridico del docente. >>

Il Segretario Generale del Dip.to AFAM
e Pres. On. della FGU
Prof.ssa Dora Liguori

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dora Liguori', is written over a light blue horizontal line.